



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 7 marzo 2014
(OR. en)**

6706/14

**Fascicolo interistituzionale:
2014/0044 (NLE)**

**ANTIDUMPING 17
COMER 64**

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO che restituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di alcuni tipi di calzature con tomaie di cuoio originarie della Repubblica popolare cinese e fabbricate da Brosmann Footwear (HK) Ltd, Seasonable Footwear (Zhongshan) Ltd, Lung Pao Footwear (Guangzhou) Ltd, Risen Footwear (HK) Co. Ltd e Zhejiang Aokang Shoes Co. Ltd.

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. .../2014 DEL CONSIGLIO

del

**che restituisce un dazio antidumping definitivo
e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni
di alcuni tipi di calzature con tomaie di cuoio originarie
della Repubblica popolare cinese e fabbricate
da Brosmann Footwear (HK) Ltd, Seasonable Footwear (Zhongshan) Ltd,
Lung Pao Footwear (Guangzhou) Ltd, Risen Footwear (HK) Co. Ltd
e Zhejiang Aokang Shoes Co. Ltd.**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e in particolare l'articolo 266,

visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea¹ ("il regolamento di base"), in particolare l'articolo 9 e l'articolo 14, paragrafo 3,

vista la proposta presentata dalla Commissione europea dopo aver sentito il comitato consultivo,

¹ GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.

considerando quanto segue:

A. PROCEDURA

- (1) Il 23 marzo 2006 la Commissione ha adottato il regolamento (CE) n. 553/2006 della Commissione¹ ("regolamento provvisorio"), che ha imposto un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di alcuni tipi di calzature con tomaie di cuoio ("calzature") originarie della Repubblica popolare cinese ("RPC") e del Vietnam.
- (2) Con il regolamento (CE) n. 1472/2006 del Consiglio² ("regolamento controverso"), il Consiglio ha istituito, per un periodo di due anni, dazi antidumping definitivi compresi tra il 9,7% e il 16,5% sulle importazioni di alcuni tipi di calzature con tomaie di cuoio originarie del Vietnam e della RPC.
- (3) Con il regolamento (CE) n. 388/2008³, il Consiglio ha esteso le misure antidumping definitive sulle importazioni di talune calzature con tomaie in cuoio originarie della RPC alle importazioni dello stesso prodotto spedito dalla Regione amministrativa speciale ("RAS") di Macao, a prescindere che sia dichiarato o no originario della RAS di Macao.

¹ Regolamento (CE) n. 553/2006 della Commissione, del 23 marzo 2006, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di alcuni tipi di calzature con tomaie di cuoio originarie della Repubblica popolare cinese e del Vietnam (GU L 98 del 6.4.2006, pag. 3).

² Regolamento (CE) n. 1472/2006 del Consiglio, del 5 ottobre 2006, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di alcuni tipi di calzature con tomaie di cuoio originarie della Repubblica popolare cinese e del Vietnam (GU L 275, del 6.10.2006, pag. 1).

³ Regolamento (CE) n. 388/2008 del Consiglio, del 29 aprile 2008, che estende le misure antidumping definitive istituite dal regolamento (CE) n. 1472/2006 sulle importazioni di talune calzature con tomaie in cuoio originarie della Repubblica popolare cinese alle importazioni dello stesso prodotto spedito dalla RAS di Macao, a prescindere che sia dichiarato o no originario della RAS di Macao (GU L 117 dell'1.5.2008, pag. 1).

- (4) In seguito a un riesame in previsione della scadenza aperto il 3 ottobre 2008¹, il Consiglio ha esteso ulteriormente, con il regolamento di esecuzione (UE) n. 1294/2009 del Consiglio², le misure antidumping per 15 mesi, cioè fino al 31 marzo 2011, data di scadenza delle misure
- (5) Brosmann Footwear (HK) Ltd, Seasonable Footwear (Zhongshan) Ltd, Lung Pao Footwear (Guangzhou) Ltd, Risen Footwear (HK) Co Ltd e Zhejiang Aokang Shoes Co. Ltd ("i produttori esportatori interessati") hanno impugnato il regolamento controverso dinanzi al Tribunale di primo grado (ora divenuto "Tribunale"). Il Tribunale ha respinto tali ricorsi con la sentenza del 4 marzo 2010 nella causa T-401/06 Brosmann Footwear (HK) Ltd e altri contro Consiglio³ [2010] Racc. II-671 e con la sentenza nelle cause riunite T-407/06 e T-408/06 Zhejiang Aokang Shoes e Wenzhou Taima Shoes contro Consiglio⁴ [2010] Racc. II-747 ("sentenze del Tribunale").

¹ GU C 251 del 3.10.2008, pag. 21.

² Regolamento di esecuzione (UE) n. 1294/2009 del Consiglio, del 22 dicembre 2009, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di calzature con tomaie di cuoio originarie del Vietnam e della Repubblica popolare cinese esteso alle importazioni di alcuni tipi di calzature con tomaie di cuoio spedite dalla RAS di Macao, a prescindere che siano dichiarate o no originarie della RAS di Macao, in seguito ad un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio (GU L 352 del 30.12.2009, pag. 1).

³ [2010] Racc. II-671.

⁴ [2010] Racc. II-747.

- (6) I produttori esportatori interessati hanno presentato ricorso contro tali sentenze. Nella sentenza del 2 febbraio 2012 nella causa C-249/10 P Brosmann e altri ¹ e nella sentenza del 15 novembre 2012 nella causa C-247/10P Zhejiang Aokang Shoes Co. Ltd² ("sentenze"), la Corte di giustizia dell'Unione europea ("Corte") ha cassato le sentenze del Tribunale. Essa ha statuito che il Tribunale ha commesso un errore di diritto laddove ha sostenuto che la Commissione non era tenuta a esaminare le richieste di trattamento riservato alle imprese operanti in condizioni di economia di mercato, in conformità all'articolo 2, paragrafo 7, lettere b) e c), del regolamento di base, presentate dagli operatori commerciali che non erano stati inclusi nel campione (punto 36 della sentenza nella causa C-249/10 P e punti 29 e 32 della sentenza nella causa C-247/10 P).
- (7) La Corte stessa ha quindi pronunciato una sentenza sulla controversia , in cui dichiara: "[...] la Commissione avrebbe dovuto esaminare le richieste motivate che le ricorrenti le avevano sottoposto sulla base dell'articolo 2, paragrafo 7, lettere b) e c), del regolamento di base per poter beneficiare del SEM nell'ambito della procedura antidumping cui fa riferimento il regolamento controverso. Deve essere constatato, poi, che non è escluso che un tale esame avrebbe condotto all'imposizione, nei loro confronti, di un dazio antidumping definitivo diverso dal dazio del 16,5% che è loro applicabile alla luce dell'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento controverso. Infatti, emerge da tale medesima disposizione che un dazio antidumping definitivo del 9,7% è stato imposto nei confronti dell'unico operatore cinese figurante nel campione che ha ottenuto il SEM. Orbene, come emerge dal punto 38 [della sentenza C-249/10 P], se la Commissione avesse constatato che le condizioni di un'economia di mercato prevalevano anche per le ricorrenti, queste ultime, quando il calcolo di un margine di dumping individuale non era possibile, avrebbero dovuto beneficiare parimenti di quest'ultimo tasso" ³.

¹ [2012] Racc. 00000.

² [2012] Racc. 00000.

³ Sentenza nella causa C-249/10 P, punto 42, cdr. anche la sentenza nella causa C-247/10 P., punto 36.

- (8) Di conseguenza, la Corte ha annullato il regolamento controverso nella parte che riguarda i produttori esportatori interessati.
- (9) L'articolo 266 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) stabilisce che le istituzioni sono tenute a prendere i provvedimenti che l'esecuzione della sentenza della Corte comporta. In caso di annullamento di un atto adottato dalle istituzioni nell'ambito di una procedura amministrativa come quella antidumping, l'esecuzione di una sentenza della Corte comporta la sostituzione dell'atto annullato con un nuovo atto, in cui l'illegalità rilevata dalla Corte è eliminata.¹
- (10) Secondo la giurisprudenza della Corte, il procedimento diretto a sostituire l'atto annullato può essere ricominciato dal punto preciso in cui l'illegalità si è verificata². Ciò implica in particolare che nel caso in cui venga annullato un atto che chiude una procedura amministrativa, tale annullamento non incide necessariamente sugli atti preparatori, come l'apertura della procedura antidumping. Nel caso in cui venga annullato un regolamento che istituisce misure antidumping definitive, ciò significa che in seguito all'annullamento il procedimento antidumping è ancora aperto, perché l'atto che chiude il procedimento antidumping scompare dall'ordinamento giuridico dell'Unione³, salvo nel caso in cui l'illegalità si verifichi nella fase di apertura.

¹ Cause riunite 97, 193, 99 e 215/86 *Asteris AE e altri e Repubblica ellenica contro Commissione* [1988] Racc. 2181, punti 27 e 28.

² Causa C-415/96, *Spagna contro Commissione*, [1998] Racc. I-6993, punto 31, Causa C - 458/98 P, *Industrie des Poudres Sphériques contro Consiglio* [2000] I-8147, punti da 80 a 85. Causa T-301/01, *Alitalia contro Commissione* [2008] II-1753, punti da 99 a 142. Cause riunite T-267/08 e T-279/08, *Région Nord-Pas de Calais contro Commissione* [2011] II-0000, punto 83.

³ Causa C-415/96, *Spagna contro Commissione*, [1998] Racc. I-6993, punto 31. Causa C - 458/98 P, *Industrie des Poudres Sphériques contro Consiglio* [2000] I-8147, punti da 80 a 85.

- (11) Nel caso in questione, l'illegalità si è verificata dopo l'apertura. Di conseguenza, la Commissione ha deciso di ricominciare il presente procedimento antidumping ancora aperto dal punto preciso in cui si è verificata l'illegalità e di valutare se i produttori esportatori interessati abbiano operato in condizioni di economia di mercato nel periodo compreso tra il 1° aprile 2004 e il 31 marzo 2005.
- (12) Le istituzioni hanno quindi esaminato le richieste di trattamento riservato alle imprese operanti in condizioni di economia di mercato relative al periodo compreso tra il 1° aprile 2004 e il 31 marzo 2005, corrispondente al periodo dell'inchiesta ("PI").
- (13) I produttori esportatori interessati sono stati invitati, attraverso una lettera, a collaborare. È stata offerta loro la possibilità di presentare osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione entro il termine fissato nelle lettere che sono state loro rispettivamente inviate.
- (14) Dato che il procedimento antidumping che ha condotto all'adozione del regolamento controverso si è svolto nel 2005-2006, la Commissione non era certa di avere i dati di contatto corretti delle parti potenzialmente interessate. Essa ha pertanto invitato tutte le parti potenzialmente interessate ad indicare se desideravano ricevere le comunicazioni conformemente all'articolo 20 del regolamento di base mediante avviso pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.¹

¹ GU C 295 del'11.10.2013, pag. 6.

B. SOSTITUZIONE DEL REGOLAMENTO CONTROVERSO CON UN NUOVO ATTO AI FINI DELL'ESECUZIONE DELLE SENTENZE

- (15) Le istituzioni hanno la possibilità di rimediare agli aspetti del regolamento contestato che ne hanno comportato l'annullamento, lasciando invariate le parti della valutazione non interessate dalla sentenza¹.
- (16) Il presente regolamento di esecuzione intende correggere gli aspetti del regolamento contestato che sono risultati incompatibili con il regolamento di base e che ne hanno comportato l'annullamento per quanto riguarda i produttori esportatori.
- (17) Tutte le altre conclusioni del regolamento contestato che non sono state annullate dal Tribunale rimangono valide e sono incorporate nel presente regolamento di esecuzione.
- (18) I seguenti considerando si limitano pertanto alla nuova valutazione necessaria per conformarsi alle sentenze.

1. Esame delle richieste TEM

- (19) Il regolamento controverso è stato annullato per quanto riguarda i produttori esportatori interessati perché le istituzioni avrebbero dovuto esaminare le richieste TEM debitamente motivate presentate dai produttori esportatori interessati conformemente all'articolo 2, paragrafo 7, lettere b) e c), del regolamento di base.

¹ Causa C-458/98 P.

- (20) Le istituzioni hanno quindi analizzato le richieste TEM. Dalla valutazione è emerso che le informazioni fornite non erano sufficienti a dimostrare che i produttori esportatori interessati avevano operato in condizioni di economia di mercato (per una spiegazione dettagliata vedasi considerando 23 e seguenti).
- (21) Va ricordato che l'onere della prova incombe al produttore che desidera chiedere il TEM conformemente all'articolo 2, paragrafo 7, lettera b), del regolamento di base. A tale riguardo, l'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), primo comma, stabilisce che la richiesta presentata dal produttore in questione deve contenere prove sufficienti, specificate in detta disposizione, del fatto che egli operi in condizioni di economia di mercato. Non spetta dunque alle istituzioni provare che il produttore non soddisfa le condizioni previste per beneficiare di detto status. Per contro, a tali istituzioni compete valutare se gli elementi forniti dal produttore interessato siano sufficienti a dimostrare che le condizioni poste dall'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), primo comma, sono soddisfatte per concedergli il TEM e alla Corte di giustizia dell'Unione europea compete verificare se tale valutazione non sia viziata da un errore manifesto (punto 32 della sentenza nella causa C-249/10 P e punto 24 nella sentenza nella causa C-247/10 P).
- (22) Anche se l'onere della prova incombe ai produttori interessati, la Commissione ha offerto ai produttori esportatori interessati la possibilità di fornire informazioni supplementari. Nessuno degli esportatori interessati ha fornito le informazioni supplementari richieste, nemmeno dopo essere stati nuovamente sollecitati a fornire tali informazione ed essere avvisati delle conseguenze della mancata fornitura di tali informazioni.

- (23) Dall'inchiesta è emerso che durante il periodo dell'inchiesta iniziale un produttore esportatore con sede a Hong Kong (società 1) era collegato ad un altro produttore esportatore interessato (società 2). Le loro richieste TEM sono state quindi valutate congiuntamente. La società 2 non è stata in grado di ovviare alle carenze segnalate dalla Commissione. Sulla base delle informazioni di cui disponeva, la Commissione ha quindi concluso che le società 1 e 2 non hanno dimostrato di operare in condizioni di economia di mercato come prescritto dall'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base, per i motivi indicati di seguito.
- (24) Per quanto riguarda il criterio 1 (decisioni commerciali), nel documento ufficiale "*Certificate of Approval*" della società era indicata una limitazione quantitativa della produzione del prodotto in esame e l'obbligo di vendere unicamente all'esportazione. Lo statuto sociale prevedeva in vari capitoli l'obbligo di informare le autorità locali, in particolare riguardo alla determinazione del prezzo di vendita e alle operazioni in valuta estera. Dal modulo di richiesta TEM risulta che la società usufruiva di crediti a lungo termine, non garantiti, senza interessi e senza termini di rimborso prestabiliti. I criteri 2 (contabilità) e 3 (attività e incidenza del passato) non erano soddisfatti, dato che non sono state fornite relazioni di audit esterno e di verifica del capitale.
- (25) Un altro produttore esportatore interessato con sede a Hong Kong (società 3) è risultato essere collegato a produttori del prodotto in esame nella RPC. La società 3 è stata quindi invitata a presentare i moduli di richiesta TEM per i suoi produttori collegati della RPC. Non essendo pervenuta alcuna informazione, è stato concluso che la società 3 non è riuscita a fornire elementi di prova sufficienti a dimostrare che i suoi produttori collegati hanno operato in condizioni di economia di mercato, come prescritto all'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base. Pertanto, non è stato possibile concedere il TEM alla società 3.

- (26) La richiesta TEM presentata dalla società 4 conteneva molti documenti e allegati in cinese, senza traduzione in inglese. Inoltre, tale società non ha fornito alcuna informazione che consentisse di valutare la sua conformità ai criteri 1 (decisioni commerciali), 2 (contabilità) e 3 (attività e incidenza del passato) come prescritto all'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base.
- (27) Per quanto riguarda il criterio 1 (decisioni commerciali), la società 4 non ha presentato lo statuto sociale e le copie dei contratti richieste. Per quanto riguarda i criteri 2 (contabilità) e 3 (attività e incidenza del passato), non sono state fornite le traduzioni in inglese dei conti certificati. Inoltre, la società non ha spiegato, come richiesto, come mai non avesse effettuato vendite sul mercato interno nel corso del PI. Le relazioni di verifica del capitale non sono state fornite e non sono stati presentati nemmeno i documenti giustificativi richiesti concernenti le diverse fasi delle decisioni commerciali e i costi, come i negoziati con i grandi fornitori e gli esempi di contratti di lavoro.
- (28) La richiesta TEM presentata dalla società 5 non ha potuto dimostrare che la società ha operato in condizioni di economia di mercato, poiché non conteneva le informazioni necessarie per valutare la sua conformità ai criteri 1 (decisioni commerciali), 2 (contabilità) e 3 (attività e incidenza del passato).

- (29) Più precisamente, per quanto riguarda il criterio 1, la società 5 non ha presentato le richieste TEM per le altre cinque società collegate appartenenti al gruppo che risultano aver venduto il prodotto in esame. Per quanto riguarda il criterio 2, la società 5 non ha fornito i conti certificati per l'esercizio 2003 e le relazioni di audit per il 2002 e il 2004 contenevano osservazioni che fanno dubitare dell'attendibilità dei relativi conti finanziari. Infine, la società 5 non ha fornito il rapporto di verifica del capitale e le informazioni riguardo a quando e a quali condizioni sono state ottenute le attrezzature di produzione.
- (30) L'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), primo comma, stabilisce che la richiesta TEM di un produttore deve contenere prove sufficienti, specificate in detta disposizione, del fatto che egli operi in condizioni di economia di mercato. Le richieste TEM, tuttavia, non contenevano tali prove.
- (31) La Commissione ha inviato anche lettere di richiamo ai produttori esportatori interessati, senza essere giuridicamente tenuta a farlo e senza ottenere risposta.
- (32) La Commissione ha pertanto informato i produttori esportatori interessati della sua intenzione di non concedere loro il TEM ed ha offerto loro la possibilità di presentare osservazioni.
- (33) I produttori esportatori interessati non hanno contestato, nell'audizione e nelle osservazioni scritte, la valutazione delle loro richieste TEM effettuata dalla Commissione.
- (34) Si è concluso che nessuno dei produttori esportatori interessati ha soddisfatto tutte le condizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base e di conseguenza il TEM non è stato concesso a nessuno di loro.

- (35) Si ricorda che la Corte ha statuito che se le istituzioni avessero constatato che i produttori esportatori interessati avevano operato in condizioni di economia di mercato, tali produttori avrebbero dovuto beneficiare della stessa aliquota applicata alla società inclusa nel campione cui è stato concesso il TEM.
- (36) Tuttavia, dato che il TEM è stato rifiutato a tutti i produttori esportatori interessati a causa delle conclusioni dell'inchiesta riaperta, nessuno di loro dovrebbe beneficiare dell'aliquota di dazio individuale della società inclusa nel campione cui è stato concesso il TEM.
- (37) Ai produttori esportatori interessati dovrà quindi essere reimposto il dazio antidumping residuo applicabile alla RPC per il periodo di applicazione del regolamento controverso. Tale periodo andava inizialmente dal 7 ottobre 2006 al 7 ottobre 2008. In seguito all'apertura di un riesame in previsione della scadenza, il 30 dicembre 2009 esso è stato prorogato fino al 31 marzo 2011. L'illegalità rilevata nelle sentenze consiste nel fatto che le istituzioni non hanno stabilito se i prodotti fabbricati dai produttori esportatori interessati dovessero essere soggetti al dazio residuo o al dazio della società inclusa nel campione cui è stato concesso il TEM.
- (38) Considerata l'illegalità rilevata dalla Corte, non esistono basi giuridiche per esentare completamente i prodotti fabbricati dai produttori esportatori interessati dal versamento di un dazio antidumping. Di conseguenza, il nuovo atto che rimedia all'illegalità rilevata dalla Corte deve riesaminare solo l'aliquota del dazio antidumping applicabile e non le misure stesse.

- (39) Se le istituzioni non ripristinassero dazi di livello adeguato, permetterebbero un arricchimento senza giusta causa, perché le importazioni del prodotto fabbricato dai produttori esportatori interessati sono state effettuate supponendo che sarebbe stato riscosso il dazio appropriato. Nella determinazione del prezzo di vendita dei prodotti in esame, è stato quindi tenuto conto del dazio.
- (40) Essendo stato concluso che occorre restituire il dazio residuo nei confronti dei produttori esportatori interessati, ad un'aliquota pari a quella inizialmente prevista dal regolamento controverso, non sono necessarie modifiche del regolamento (CE) n. 388/2008 o del regolamento di esecuzione (UE) n. 1294/2009 del Consiglio. Tali regolamenti rimangono validi per i produttori esportatori interessati.

2. Osservazioni delle parti interessate

- (41) I produttori esportatori interessati sostengono in primo luogo che sia estremamente difficile, se non impossibile, fornire le informazioni supplementari richieste dalla Commissione riguardo al periodo compreso tra il 1° aprile 2004 e il 31 marzo 2005.
- (42) In secondo luogo, essi sostengono che la Corte abbia annullato il regolamento controverso non solo perché le istituzioni hanno ommesso completamente di esaminare le loro richieste TEM, ma anche perché non hanno determinato il TEM delle società incluse e non incluse nel campione entro tre mesi dall'apertura dell'inchiesta, come stabilito dall'articolo 2, paragrafo 7, lettera b), del regolamento di base. Le parti affermano altresì che a tale difetto non si possa più rimediare. Esse ritengono che in ogni caso, a causa dell'inosservanza del termine di tre mesi, anche tutte le società incluse nel campione che hanno chiesto il TEM dovrebbero essere trattate come se lo avessero ottenuto e che quindi le istituzioni abbiano l'obbligo di ricalcolare il margine di dumping medio per le società che hanno ottenuto il TEM.

- (43) In terzo luogo, essi sostengono che il procedimento antidumping si sia concluso il 31 marzo 2011, alla scadenza delle misure antidumping, e che quindi non sia possibile per le istituzioni riprendere il procedimento dal punto in cui si è verificata l'illegalità. Essi ritengono che le istituzioni abbiano invece l'obbligo di aprire una nuova inchiesta riguardante non solo le richieste TEM, ma anche le pratiche di dumping, il pregiudizio e l'interesse dell'Unione.
- (44) In quarto luogo, essi sostengono che il modo proposto per conformarsi alle sentenze condurrebbe a un'imposizione retroattiva dei dazi antidumping. Ciò sarebbe a sua volta contrario al principio della certezza del diritto, al diritto di ricorso giurisdizionale effettivo e all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento di base.
- (45) In quinto luogo, essi affermano che le istituzioni non possano limitarsi a valutare le richieste TEM presentate dai produttori esportatori interessati. Secondo loro, le istituzioni dovrebbero valutare invece tutte le richieste TEM presentate dalle società non incluse nel campione. Se omettessero di farlo, violerebbero il principio di non discriminazione.
- (46) Infine, le parti contestano l'argomentazione secondo la quale la non reistituzione determinerebbe un arricchimento senza giusta causa. Secondo loro, dato che i dazi antidumping annullati non sono mai esistiti per gli esportatori interessati, il fatto di non introdurli non determinerebbe un arricchimento senza giusta causa degli operatori interessati.

3. Analisi delle osservazioni

- (47) In risposta alla prima argomentazione, le istituzioni ricordano che secondo la giurisprudenza l'onere della prova incombe al produttore che desidera chiedere il TEM conformemente all'articolo 2, paragrafo 7, lettera b), del regolamento di base. A tal fine, l'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), primo comma, prevede che la richiesta presentata dal produttore in questione debba contenere prove sufficienti, specificate in detta disposizione, del fatto che egli operi in condizioni di economia di mercato. Di conseguenza, come dichiarato dalla Corte nelle sue sentenze (vedasi considerando 21), non spetta alle istituzioni provare che il produttore non soddisfa le condizioni previste per beneficiare di detto status. Compete invece alle istituzioni valutare se gli elementi di prova forniti dal produttore interessato siano sufficienti a dimostrare che le condizioni stabilite all'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), primo comma, del regolamento di base sono soddisfatte per potergli concedere il TEM.
- (48) Quindi le istituzioni avrebbero potuto semplicemente rifiutare la richiesta TEM, per il fatto che questa non conteneva prove sufficienti a dimostrare che il produttore operava in condizioni di economia di mercato. Il fatto che le istituzioni abbiano deciso di offrire ai produttori esportatori interessati la possibilità di integrare le loro richieste non può quindi essere criticato perché avvenuto con ritardo.

- (49) Per quanto riguarda la seconda argomentazione, secondo la quale la determinazione del TEM doveva essere completata entro tre mesi dall'apertura, si ricorda che secondo la giurisprudenza, l'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), secondo comma, del regolamento di base non contiene alcuna indicazione sulle conseguenze dell'inosservanza del periodo di tre mesi da parte della Commissione. Il Tribunale è del parere che una decisione sul TEM adottata in una fase successiva non pregiudichi la validità del regolamento che istituisce misure definitive, purché i richiedenti non dimostrino che se la Commissione non avesse superato il periodo di tre mesi, il Consiglio avrebbe potuto adottare un regolamento che fosse più favorevole ai loro interessi rispetto al regolamento controverso¹. La Corte ha inoltre riconosciuto che le istituzioni possono modificare la valutazione del TEM fino all'adozione di misure definitive.²
- (50) Tale giurisprudenza non è stata rovesciata dalle sentenze, nelle quali la Corte si basa sull'obbligo della Commissione di effettuare la valutazione entro tre mesi per dimostrare che l'obbligo di valutazione esiste indipendentemente dal fatto che la Commissione applichi il campionamento o meno. La Corte non si pronuncia in merito a quali siano le conseguenze giuridiche se la Commissione conclude la valutazione del TEM in una fase successiva dell'inchiesta. La Corte dichiara soltanto che le istituzioni non possono ignorare completamente le richieste TEM e devono valutarle entro l'adozione delle misure definitive.

¹ Causa T-299/05, *Shanghai Exceli M&E Enterprise e Shanghai Adeptech Precision* contro Consiglio [2009] Racc. II-565 ("Shanghai Excel"), punti da 116 a 146.

² Causa C-141/08 P, *Foshan Shunde Yongjian Housewares & Hardware Co. Ltd*, contro Consiglio, punto 94 e seguenti.

- (51) Nel caso in questione i produttori esportatori interessati non hanno dimostrato che se la Commissione avesse effettuato la valutazione del TEM entro tre mesi dall'apertura del procedimento antidumping nel 2005, il Consiglio avrebbe adottato un regolamento che fosse più favorevole ai loro interessi rispetto al regolamento controverso. La seconda argomentazione è pertanto respinta.
- (52) Per quanto riguarda la terza argomentazione, secondo la quale le misure in questione sono scadute il 31 marzo 2011, le istituzioni non vedono per quale motivo la scadenza della misura avrebbe un'incidenza sulla possibilità che il Consiglio adotti un nuovo atto per sostituire l'atto annullato.
- (53) Come spiegato nei considerando da 9 a 11, i procedimenti antidumping sono, dopo l'annullamento dell'atto che li chiude, ancora aperti. Le istituzioni hanno l'obbligo di chiudere questi procedimenti, poiché il regolamento di base prevede che un'inchiesta debba essere chiusa mediante un atto delle istituzioni.
- (54) Per quanto riguarda la quarta argomentazione, l'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento di base, che riprende il testo dell'articolo 10, paragrafo 1, dell'accordo antidumping dell'OMC, stabilisce che le misure provvisorie e i dazi antidumping definitivi sono applicati unicamente ai prodotti immessi in libera pratica dopo la data di entrata in vigore della decisione adottata, rispettivamente, a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, o dell'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento di base. Nel presente caso, i dazi antidumping in questione sono applicati solo ai prodotti immessi in libera pratica dopo la data di entrata in vigore del regolamento provvisorio e del regolamento controverso (definitivo) adottati rispettivamente a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, e dell'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento di base.

- (55) Per i motivi indicati di seguito, si ritiene inoltre che l'istituzione di dazi antidumping non comporti la violazione di principi generali del diritto dell'Unione, quali la tutela della certezza del diritto e del legittimo affidamento e il diritto di ricorso giurisdizionale effettivo.
- (56) Per quanto riguarda la tutela della certezza del diritto e del legittimo affidamento, va anzitutto osservato che, secondo la giurisprudenza, gli operatori commerciali non possono invocare la tutela della certezza del diritto e del legittimo affidamento se sono stati avvisati riguardo ad un imminente cambiamento nella politica commerciale dell'Unione.¹ Nel caso in questione, gli operatori sono stati avvisati, con la pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* dell'avviso di apertura e del regolamento provvisorio, che fanno entrambi ancora parte dell'ordinamento giuridico dell'Unione, riguardo al rischio che i prodotti fabbricati dai produttori esportatori interessati avrebbero potuto essere oggetto di un dazio antidumping. I produttori esportatori interessati non potevano quindi basarsi sui principi generali del diritto dell'Unione relativi alla tutela della certezza del diritto e del legittimo affidamento.

¹ Causa 245/81, *Edeka contro Germania* [1982] Racc. 2746, punto 27.

- (57) In secondo luogo, è importante sottolineare che l'istituzione di misure definitive non è retroattiva. A tale riguardo la giurisprudenza della Corte distingue tra l'applicazione di una nuova norma a una situazione diventata definitiva (definita anche situazione giuridica esistente o definitivamente stabilita)¹ e a una situazione iniziata prima dell'entrata in vigore della nuova norma, ma non ancora definitiva (definita anche situazione temporanea)².
- (58) Nel caso in questione, la situazione delle importazioni dei prodotti in esame effettuate nel periodo di applicazione del regolamento controverso non è ancora diventata definitiva perché, a causa dell'annullamento del suddetto regolamento, il dazio antidumping applicabile a tali importazioni non è ancora stato stabilito definitivamente. Allo stesso tempo, gli operatori commerciali sono stati avvisati riguardo alla possibile introduzione di questo dazio con la pubblicazione dell'avviso di apertura e del regolamento provvisorio. Secondo la giurisprudenza gli operatori non possono acquisire un legittimo affidamento finché le istituzioni non hanno adottato un atto di chiusura del procedimento amministrativo, rendendolo definitivo.³

¹ Causa 270/84 *Licata* contro *ESC* [1986] Racc. 2305, punto 31; causa C-60/98, *Butterfly Music* contro *CEDEM* [1999], Racc. 1-3939, punto 24; causa 68/69, *Bundesknappschaft* contro *Brock* [1970] Racc. 171, punto 6; causa 1/73 *Westzucker GmbH* contro *Einfuhrund Vorratsstelle für Zucker* [1973] Racc. 723, punto 5; causa 143/73 *SOPAD* contro *FORMA a.o.* [1973] Racc. 1433, punto 8; causa 96/77, *Bauche*, [1978] Racc. 383, punto 48; causa 125/77 *Koninklijke Scholten-Honig NV e.a.* contro *Floofdproduktschaap voor Akkerbouwprodukten* [1978] Racc. 1991, punto 37; causa 40/79 P contro *Commissione* [1981] Racc. 361, punto 12; causa T-404/05 *Grecia* contro *Commissione* [2008] Racc. 11-272, punto 77; C - 334/07 P, *Commissione* contro *Freistaat Sachsen* [2008] Racc. 1-9465, punto 53.

² Causa T-176/01 *Ferrière Nord* contro *Commissione* [2004] Racc. 11-3931, punto 139; C - 334/07 P, *Commissione* contro *Freistaat Sachsen* [2008] Racc. 1-9465, punto 53.

³ Causa C-169/95 *Spagna* contro *Commissione*, [1997] Racc. I-135, punti da 51 a 54; cause riunite T-116/01 e T-118/01, *P&O European Ferries (Vizcaya) SA* [2003] Racc. II -2957, punto 205.

- (59) L'istituzione dei dazi antidumping non è pertanto retroattiva.
- (60) Inoltre, anche se l'istituzione dei dazi fosse retroattiva, quod non, le norme di diritto sostanziale dell'Unione si possono applicare alle situazioni esistenti anteriormente alla loro entrata in vigore soltanto se dalla lettera, dallo scopo o dallo spirito di tali norme risulti chiaramente che deve essere loro attribuita efficacia retroattiva¹. In particolare nella causa T-180/01 *Euroagri contro Commissione*² è stato dichiarato: "[B]enché in linea di massima il principio della certezza delle situazioni giuridiche osti a che l'efficacia nel tempo di un atto comunitario decorra da una data anteriore alla sua pubblicazione, una deroga è possibile, in via eccezionale, qualora lo esiga lo scopo da raggiungere e purché il legittimo affidamento degli interessati sia debitamente rispettato³".
- (61) Nel caso in questione l'obiettivo è il rispetto dell'obbligo delle istituzioni derivante dall'articolo 266 del TFUE. Dato che la Corte ha rilevato un'illegalità solo per quanto riguarda la determinazione dell'aliquota del dazio applicabile e non l'istituzione delle misure stesse (vale a dire per quanto riguarda le conclusioni relative al dumping, al pregiudizio e all'interesse dell'Unione), i produttori esportatori interessati non potevano aspettarsi legittimamente che non sarebbero state istituite misure antidumping definitive. Di conseguenza, l'istituzione delle misure, anche se fosse stata retroattiva, quod non, non può essere vista come una violazione del legittimo affidamento.

¹ Causa C-34/92 *GruSa Fleisch contro Hauptzollamt Hamburg-Jonas* [1993] Racc. 1-4147, punto 22. Formulazioni simili o identiche si trovano, ad esempio, nelle cause riunite da 212 a 217/80, *Meridionale Industria Salumi α.δ.* [1981] Racc. 2735, punti 9 e 10; causa 21/81, *Bout* [1982] Racc. 381, punto 13; causa T-42/96, *Eyckeler & Malt contro Commissione* [1998] Racc. 11-401, punti 53, 55 e 56.

² [2004] Racc. II-369, punti 36 e 37.

³ Cfr. anche la causa C-337/88, *Società agricola fattoria alimentare (SAFA)* [1990] Racc. I-1, punto 13.

- (62) Anche il diritto di ricorso giurisdizionale effettivo non è violato. I produttori esportatori interessati possano contestare la legalità del presente regolamento di esecuzione dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea.
- (63) Per quanto riguarda la quinta argomentazione, va notato che i produttori esportatori interessati si trovano in una situazione giuridica diversa da quella delle altre società non incluse nel campione che hanno presentato una richiesta TEM ma non hanno contestato il regolamento controverso dinanzi alla Corte. Per quanto riguarda queste ultime, il regolamento controverso è diventato definitivo.
- (64) Infine, se le istituzioni non avessero proposto alcuna misura, avrebbero permesso un arricchimento senza giusta causa, per i motivi indicati nel considerando 39. L'argomentazione secondo la quale i dazi annullati non sono mai esistiti perché la sentenza elimina il regolamento controverso, con effetto retroattivo, dall'ordinamento giuridico dell'Unione non tiene conto del fatto che gli operatori commerciali sono stati avvertiti della possibile istituzione di dazi mediante l'avviso di apertura e il regolamento provvisorio, e che le decisioni sui prezzi dei prodotti fabbricati dai produttori esportatori interessati sono state adottate quando il dazio definitivo era in vigore. Nella giurisprudenza della Corte si riconosce che il rimborso di dazi riscossi indebitamente può essere rifiutato se comporta un arricchimento senza giusta causa dei beneficiari¹. L'argomentazione delle parti non può quindi essere accolta.

¹ Causa 199/82, *San Giorgio* [1983] Racc. 3595, punto 13.

4. Osservazioni delle parti interessate dopo la comunicazione delle conclusioni

- (65) Dopo la comunicazione delle conclusioni, alcune parti interessate hanno ribadito che la Corte aveva annullato il regolamento controverso in tutti i suoi elementi per quanto riguarda i produttori esportatori interessati. Esse erano del parere che le istituzioni fossero tenute, a norma dell'articolo 266 del TFUE, a rimborsare i dazi antidumping riscossi sulla base del regolamento controverso, nella misura in cui riguardavano i prodotti fabbricati dai produttori esportatori interessati, e che le istituzioni avessero la possibilità, ma non l'obbligo, di adottare un nuovo atto, a condizione che tale atto non violasse il diritto dell'Unione e non presentasse le stesse irregolarità rilevate dalla Corte nella sua sentenza.
- (66) Per quanto riguarda il rimborso dei dazi antidumping, i servizi della Commissione hanno chiesto alle autorità doganali nazionali, con una nota del 31 maggio 2012, di onorare tali richieste di rimborso e di informare allo stesso tempo gli importatori che non poteva essere escluso che la Commissione proponesse al Consiglio di restituire i dazi sulle importazioni in questione. Tale informazione aveva lo scopo esplicito di evitare il crearsi di un legittimo affidamento.

- (67) Per quanto riguarda l'adozione di un nuovo atto per sostituire l'atto annullato, si ricorda che nel contesto di procedimenti amministrativi come i procedimenti antidumping, le istituzioni hanno l'obbligo di chiudere un'inchiesta aperta adottando un atto definitivo (cfr. considerando 9, 10 e 53). L'adozione di un atto definitivo a chiusura di una procedura aperta non è quindi una possibilità, bensì un obbligo per le istituzioni. È ovvio che qualsiasi nuovo atto debba essere conforme al diritto dell'Unione e porre rimedio all'illegalità rilevata dalla Corte. Per quanto riguarda le violazioni del diritto dell'Unione, le parti interessate hanno sostenuto in primo luogo che non esiste alcuna base giuridica per riprendere l'inchiesta dal punto in cui si è verificata l'illegalità. Esse sottolineano il fatto che le misure antidumping sulle importazioni di alcuni tipi di calzature con tomaie di cuoio ("calzature") degli esportatori interessati sono scadute nel marzo 2011. Secondo loro, è contrario sia al diritto dell'Unione sia alle norme dell'OMC "resuscitare un dazio antidumping morto".
- (68) Le parti interessate non tengono conto del fatto che la procedura antidumping che ha condotto all'adozione del regolamento controverso è, in conseguenza dell'annullamento, ancora aperta per quanto concerne i produttori esportatori interessati (cfr. considerando da 9 a 11, e da 52 a 53). Il fatto che le misure istituite dal regolamento (CE) n. 1294/2009 del Consiglio siano scadute nel 2011, cioè prima della pronuncia delle sentenze della Corte, non ha alcuna importanza a tale riguardo. Se così non fosse, le misure che le istituzioni sono tenute ad adottare per conformarsi a una sentenza dell dipenderebbero dalla durata dei procedimenti dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea.

- (69) In secondo luogo, le parti sostengono che i produttori esportatori interessati abbiano impugnato non solo il rifiuto delle loro richieste TEM, ma anche le conclusioni relative al dumping. Inoltre, secondo la loro interpretazione delle sentenze, il regolamento controverso sarebbe stato annullato non perché le istituzioni non hanno valutato la richiesta TEM prima dell'adozione del regolamento controverso, bensì perché la Commissione non lo ha fatto entro tre mesi. Secondo le parti interessate, da ciò consegue anche che le istituzioni non hanno valutato in modo valido le richieste MET delle società incluse nel campione e quindi non hanno rilevato in modo valido l'esistenza di pratiche di dumping. Una parte interessata va ancora oltre e asserisce che le istituzioni, nel conformarsi alla sentenza, avrebbero dovuto valutare anche tutte le richieste TEM presentate dalle altre società non incluse nel campione.
- (70) Quest'interpretazione della sentenza è stata respinta nei considerando da 49 a 51. Il riferimento al termine di tre mesi nelle sentenze è un argomento testuale per dimostrare che tutte le richieste TEM devono essere valutate, anche in caso di ricorso al campionamento. Nelle sentenze, la Corte non rovescia in nessun punto la giurisprudenza anteriore relativa alla mancanza di sanzioni per la violazione del termine di tre mesi. Il fatto che la Corte abbia fatto economia di mezzi di giudizio non esaminando sei dei nove ricorsi presentati contro le sentenze del Tribunale significa che i produttori esportatori interessati potranno presentare nuovamente questi ricorsi, se decideranno di avviare un nuovo procedimento. Nel conformarsi alle sentenze, la Commissione e il Consiglio possono basarsi sulle conclusioni del Tribunale che ha respinto tali argomentazioni, dato che non sono state invalidate dalla Corte. Infine, non occorre esaminare in questa fase le richieste TEM delle altre società non incluse nel campione, perché il regolamento controverso è diventato definitivo per tali società.

- (71) In terzo luogo, le parti interessate sostengono che le istituzioni si siano discostate dalla loro prassi abituale di conformarsi alle sentenze annullando le misure antidumping definitive, anche nel loro modo di procedere in seguito alla sentenza del Tribunale nella causa 458/98. Esse sottolineano in particolare che la Commissione ha pubblicato avvisi di riapertura dell'inchiesta nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ed ha proposto al Consiglio nuove misure da adottare per il futuro.
- (72) Nel caso in questione, tuttavia, le circostanze sono diverse da quelle dei precedenti annullamenti. Come spiegato nei considerando 38 e 61, l'illegalità rilevata dalla Corte non riguarda le conclusioni relative al dumping, al pregiudizio e all'interesse dell'Unione, e quindi il principio dell'istituzione del dazio, ma unicamente l'aliquota esatta del dazio. I precedenti annullamenti a cui si riferiscono le parti interessate riguardavano invece le conclusioni relative al dumping, al pregiudizio e all'interesse dell'Unione. Le istituzioni hanno pertanto ritenuto più opportuno adottare nuove misure per il futuro.

- (73) Una parte interessata fa anche riferimento agli annullamenti nella causa T-221/05, *Huvis contro Consiglio* e nella causa T-249/06 *Interpipe Nikopolsky contro Consiglio*¹. Si tratta di annullamenti parziali, che hanno lasciato in vigore una parte del dazio. In questi casi il Tribunale stesso ha potuto decidere il livello appropriato del dazio, poiché sosteneva che un adeguamento dovesse essere effettuato in un determinato modo. Nel caso in questione, invece, la Corte ha constatato di non essere grado di decidere al posto della Commissione e del Consiglio in merito alla possibilità di concedere il TEM ai produttori esportatori interessati. Tale decisione poteva essere adottata solo in base ad una valutazione delle richieste che rientra nelle competenze della Commissione e del Consiglio. Il fatto che la Corte non abbia determinato essa stessa se i produttori esportatori interessati dovessero o no beneficiare del TEM dimostra anche che l'inosservanza del termine di tre mesi non comporta automaticamente la concessione del TEM, contrariamente a quanto sostengono alcune parti interessate.
- (74) Quarto, le parti interessate hanno anche ribadito che l'istituzione di dazi antidumping sulle importazioni di calzature degli esportatori interessati fosse retroattiva e violasse quindi l'articolo 10 del regolamento di base e l'articolo 10 dell'accordo antidumping dell'OMC. Esse hanno inoltre affermato che la presunta istituzione retroattiva violasse il diritto del legittimo affidamento. Tale legittimo affidamento sarebbe stato creato dalle sentenze, o più precisamente dal fatto che la Commissione si fosse discostata dalla sua prassi precedente pubblicando un avviso sulla riapertura del procedimento nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* non immediatamente dopo l'annullamento, bensì più di un anno dopo la pronuncia della prima sentenza. Le parti hanno aggiunto che il principio generale del diritto dell'Unione relativo alla tutela della certezza giuridica esclude che un atto dell'Unione possa avere efficacia a decorrere da una data anteriore alla sua pubblicazione.

¹ [2009] Racc. II-00383.

- (75) Come spiegato nei considerando da 54 a 59, l'istituzione di dazi antidumping nel presente regolamento di esecuzione non ha effetto retroattivo.
- (76) Le sentenze non possono aver creato un legittimo affidamento, poiché spiegano che la Commissione e il Consiglio devono stabilire l'aliquota del dazio (cfr. considerando 7).
- (77) Per quanto riguarda l'avviso, le istituzioni osservano innanzitutto che esse non sono tenute a pubblicarlo, poiché riprendono la procedura dal punto in cui si è verificata l'illegalità, e l'avviso di apertura fa ancora parte dell'ordinamento giuridico dell'Unione. In secondo luogo, il presunto legittimo affidamento sarebbe basato su un periodo di silenzio. Secondo la giurisprudenza, tuttavia, l'assenza di azioni da parte delle istituzioni non può creare un legittimo affidamento¹. Ad ogni modo, la presunta pubblicazione tardiva nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* non era un avviso di riapertura della procedura, ma un invito alle parti interessate a manifestarsi. L'avviso è stato pubblicato per i motivi esposti al considerando 14 e non può creare un legittimo affidamento.
- (78) Per quanto concerne il principio generale del diritto dell'Unione relativo alla tutela della certezza del diritto, al considerando 60 è stato precisato che una misura dell'Unione può avere effetto a decorrere da una data anteriore alla sua pubblicazione se lo esige lo scopo da raggiungere e se il legittimo affidamento degli interessati è debitamente rispettato, come avviene nel caso in questione.

¹ Cause riunite C-183/02 P e C-187/02 P, *Demesa e Territorio Histórico de Álava* contro *Commissione* [2004] Racc. I-10609, punto 44; Cause riunite T-427/04 e T-17/05 *Francia* contro *Commissione* [2009] Racc. II-4315, punto 261.

- (79) Quinto, le parti interessate hanno ribadito anche la loro argomentazione sull'assenza di un "arricchimento senza giusta causa degli importatori", respinta al considerando 64.
- (80) Sesto, le parti interessate hanno sostenuto inoltre che l'attuazione proposta sarebbe contraria al principio dell'interesse dell'Unione di cui all'articolo 21 del regolamento di base, perché l'istituzione di dazi costituirebbe un onere irragionevole per gli importatori dell'Unione, senza offrire alcun vantaggio all'industria dell'Unione nel suo insieme. Tale argomentazione non tiene conto del fatto che il presente regolamento di esecuzione riguarda le importazioni del prodotto in esame che sono state effettuate nel periodo di applicazione del regolamento controverso e non le importazioni future. Per quanto riguarda le importazioni effettuate nel corso del periodo di applicazione del regolamento controverso, le istituzioni hanno determinato l'interesse dell'Unione nei considerando da 241 a 286 del regolamento controverso. Gli organi giurisdizionali dell'Unione non hanno rilevato alcuna illegalità per quanto riguarda tali considerando.
- (81) Settimo, le parti interessate hanno anche affermato che non tutte le parti interessate, ma solo quelle che erano in grado di dimostrare di essere state registrate come tali nell'inchiesta iniziale avevano potuto difendere i propri diritti. Secondo loro, i dazi proposti avranno un impatto anche sulle società che non sono state registrate come parti interessate nell'inchiesta iniziale. Esse hanno anche sostenuto che le istituzioni non hanno pubblicato alcun avviso immediatamente dopo la sentenza e che quindi non avevano avuto informazioni in tempo utile riguardo all'attuazione prevista.

- (82) Dato che le istituzioni hanno ripreso la procedura al punto in cui si è verificata l'illegalità, è normale che esse abbiano inviato l'avviso alle parti che erano parti interessate in tale procedura. Inoltre, nulla impediva alle altre parti di manifestarsi; alcune lo hanno fatto e sono state considerate parti interessate a partire dal momento in cui si sono manifestate. Il fatto che l'avviso sia stato pubblicato solo a più di un anno dalla pronuncia della prima delle due sentenze non ha alcuna incidenza sulla legalità del presente regolamento di esecuzione, dato che tutte le parti interessate sono state invitate in tempo utile a presentare le loro osservazioni.
- (83) Ottavo, i produttori esportatori interessati hanno sostenuto che è stato violato il loro diritto di difesa, perché la Commissione ha valutato le richieste TEM solo nel 2012/2013 e non nel 2005/2006. Essi affermano che se tale valutazione fosse stata effettuata nel 2005/2006, avrebbero potuto fornire informazioni che ora non sono più in grado di fornire, poiché i documenti sono stati distrutti e/o il personale addetto ha cambiato posto di lavoro.

- (84) A tale riguardo, si ricorda che la Commissione non è tenuta a chiedere al produttore esportatore di integrare il modulo di richiesta TEM. La Commissione e il Consiglio possono basare la loro valutazione sulle informazioni fornite dal produttore esportatore (cfr. considerando 21, 22 e 31). Inoltre, i produttori esportatori interessati non hanno contestato la valutazione delle richieste TEM effettuata dalla Commissione e non hanno indicato quali documenti o quali persone non sono più disponibili. L'asserzione è quindi così astratta che le istituzioni non possono prendere in considerazione queste difficoltà nella valutazione delle richieste TEM. L'argomentazione dev'essere rigettata, perché si basa su speculazioni e non è sostenuta da indicazioni precise su quali documenti e quali persone non sono più disponibili e sulla rilevanza di tali documenti e persone per la valutazione della richiesta TEM.
- (85) Le parti interessate hanno sostenuto che l'attuazione proposta sarebbe contraria all'articolo II, paragrafo 1, lettera b), del GATT 1994, perché le istituzioni hanno proposto di istituire retroattivamente un dazio antidumping sulle importazioni di calzature degli esportatori interessati per i quali le misure antidumping erano già scadute. Inoltre, le parti interessate hanno affermato che, in assenza di misure antidumping in vigore e legalmente applicabili alle importazioni in esame, l'attuazione proposta è contraria agli articoli 10, 5.1 e 5.6 dell'accordo antidumping dell'OMC. Conformemente a tali articoli, le istituzioni possono reintrodurre dazi antidumping definitivi in seguito all'apertura di una nuova inchiesta e all'adozione di una nuova decisione ai sensi dell'articolo 9.1 dell'accordo antidumping dell'OMC.

- (86) Tali argomentazioni si basano sull'idea che le istituzioni non potessero riprendere la procedura dal punto in cui si è verificata l'illegalità e che l'introduzione dei dazi sia retroattiva. Per i motivi esposti, ciò è errato. Pertanto, non è necessario esaminare più dettagliatamente le argomentazioni relative a una presunta violazione delle regole dell'OMC.

5. Articolo 221 del codice doganale comunitario

- (87) L'articolo 221 del regolamento (CEE) n. 2913/1992 del Consiglio¹ ("codice doganale comunitario") stabilisce che la comunicazione dell'importo dei dazi non possa avvenire dopo la scadenza di un termine di tre anni dalla data in cui è sorta l'obbligazione doganale. L'applicazione di quest'articolo può rendere impossibile l'esecuzione delle sentenze in tutti i casi in cui le autorità doganali nazionali e/o i giudici hanno accettato l'illegalità delle comunicazioni doganali nazionali basate sul regolamento controverso e riguardanti i prodotti fabbricati dai produttori esportatori interessati. In queste situazioni, le autorità doganali nazionali devono poter comunicare l'importo dei dazi dopo tre anni dalla data in cui è sorta l'obbligazione doganale.
- (88) Contrariamente all'opinione delle parti interessate, l'articolo 221 del codice doganale comunitario non è applicabile automaticamente alla riscossione dei dazi antidumping. Né il codice doganale comunitario né il regolamento di base contengono una disposizione che renderebbe applicabile il codice doganale comunitario alla riscossione dei dazi antidumping. A norma dell'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento di base, è il regolamento di istituzione del dazio che deve specificare la forma, l'aliquota e gli altri criteri di riscossione dei dazi.

¹ Regolamento (CEE) n. 2913/1992 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1).

- (89) Pertanto, il presente regolamento di esecuzione non stabilisce l'applicabilità dell'articolo 221 del codice doganale comunitario, ma fissa norme indipendenti sulla prescrizione. Tali norme sono così giustificate: per i motivi indicati nei considerando da 54 a 59 e 66, la proposta di restituzione dei dazi non ha effetto retroattivo e, in ogni caso, per i motivi esposti nei considerando 60, 61 e da 76 a 80, essa non è contraria ai principi generali del diritto dell'Unione relativi alla tutela della certezza del diritto e del legittimo affidamento.
- (90) Inoltre, una prima comunicazione dell'importo dei dazi è stata effettuata entro tre anni. In seguito alle sentenze, tuttavia, è stato necessario riesaminare se l'obbligazione doganale dovesse essere ridotta a seguito della valutazione delle richieste TEM dei produttori esportatori interessati. Dato che, in attesa di tale valutazione, nessuna base giuridica permetteva di mantenere il dazio doganale, la Commissione aveva chiesto alle autorità doganali nazionali di onorare le richieste di rimborso e di informare allo stesso tempo gli importatori che non poteva essere escluso che la Commissione proponesse al Consiglio la restituzione di dazi sulle importazioni in questione (cfr. considerando 66).
- (91) Per questi motivi sono giustificate norme indipendenti sulla prescrizione, diverse rispetto a quelle di cui all'articolo 221 del codice doganale comunitario.
- (92) Al fine di garantire la certezza del diritto e di tener conto delle circostanze particolari del caso in questione, si ritiene comunque opportuno prevedere che la comunicazione dell'importo dei dazi al debitore sia effettuata entro ...*.

* GU: si prega di inserire la data: due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento di esecuzione.

(93) Le parti interessate sostengono che le istituzioni non possano derogare all'articolo 221 del codice doganale comunitario in virtù dell'articolo 14, paragrafo 3, del regolamento di base. Secondo loro, il regolamento di base conferisce solo la competenza di istituire dazi antidumping e non quella di emanare norme sulla riscossione e sul recupero dei dazi antidumping. Tali norme dovrebbero essere fissate esclusivamente dal codice doganale comunitario. Le parti interessate fanno riferimento alla sentenza della Corte nella causa C-201/04 *Molenbergnatie*¹ e affermano inoltre che atti di esecuzione come i regolamenti del Consiglio che istituiscono misure antidumping non possono derogare a atti legislativi come il codice doganale comunitario. Infine, esse sostengono che una deroga all'articolo 221 del codice doganale comunitario compromette la certezza del diritto, perché è giurisprudenza consolidata che dopo la scadenza del termine di prescrizione, il dazio legalmente dovuto non è più recuperabile.

¹ [2006] Racc. I-02049.

(94) Come spiegato al considerando 88, il codice doganale comunitario non è automaticamente applicabile alla riscossione dei dazi antidumping, ma solo se e nella misura in cui il regolamento che istituisce il dazio ne stabilisce l'applicabilità. Per questo motivo l'argomentazione deve essere respinta come infondata. Ad ogni modo, l'articolo 14 del regolamento di base, un atto legislativo che costituisce una *lex specialis* in relazione al codice doganale comunitario, conferisce ampi poteri al Consiglio, consentendogli di derogare al codice doganale comunitario. In base all'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento di base, i dazi sono riscossi dagli Stati membri secondo la forma e l'aliquota e gli altri criteri fissati nel regolamento che li istituisce. Contrariamente a quanto affermano le parti interessate, l'articolo 14 del regolamento di base riguarda anche la riscossione dei dazi e non solo la loro istituzione. L'articolo 14, paragrafo 3, del regolamento di base dispone che il Consiglio può adottare "disposizioni particolari"; l'esempio fornito, relativo a una definizione comune del concetto di origine, dimostra che tali disposizioni particolari possono derogare, tra l'altro, al codice doganale comunitario. Nella causa *Molenbergnatie* l'articolo 221 del codice doganale comunitario era applicabile proprio perché il regolamento che istituiva i dazi antidumping non vi derogava. È evidente inoltre che qualsiasi deroga deve essere giustificata dalle istituzioni e preservare lo spirito alla base dell'articolo 221 del codice doganale comunitario, cioè la certezza del diritto, come avviene nel presente regolamento di esecuzione. Le argomentazioni sono pertanto rigettate.

(95) Una parte interessata ha affermato che il termine di due anni per la comunicazione dell'importo dei dazi al debitore, di cui al considerando 92, dovrebbe essere applicato nel contesto dell'articolo 221, paragrafo 3, seconda frase, del codice doganale comunitario, che prevede un'estensione del periodo di tre anni per la riscossione del dazio da parte delle autorità doganali in caso di comportamento criminale. Inoltre, la parte interessata ha sostenuto che la stessa estensione dovrebbe essere applicata al termine di tre anni di cui dispongono gli importatori per chiedere il rimborso del dazio a norma dell'articolo 236 del codice doganale. Le istituzioni non vedono alcun motivo per accettare queste richieste. L'eccezione alla regola di tre anni prevista dall'articolo 221, paragrafo 3, seconda frase, del codice doganale comunitario non è sufficientemente ampia per consentire l'effettiva esecuzione delle sentenze. Nulla giustifica l'estensione del termine per gli importatori che hanno importato il prodotto in esame dai produttori esportatori interessati e non hanno contestato la loro obbligazione doganale in tempo.

6. Conclusione

- (96) Tenuto conto delle osservazioni presentate e della relativa analisi, si è concluso che occorre reistituire il dazio antidumping residuo applicabile alla RPC per quanto riguarda i produttori esportatori interessati per il periodo di applicazione del regolamento controverso.
- (97) Come spiegato al considerando 40, non è necessaria alcuna modifica del regolamento (CE) n. 388/2008 o del regolamento di esecuzione (UE) n. 1294/2009, che restano validi per i produttori esportatori interessati.

C. COMUNICAZIONE ALLE PARTI

- (98) I produttori esportatori interessati e tutte le parti che si sono manifestate sono stati informati dei fatti e delle considerazioni principali in base ai quali si intendeva raccomandare l'istituzione del dazio antidumping definitivo per i produttori esportatori interessati. È stato fissato un termine entro il quale essi potevano presentare osservazioni in merito a tale comunicazione e alcune parti interessate hanno fatto uso di tale possibilità. In questo contesto ha avuto luogo anche un'audizione con il consigliere-auditore,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Un dazio antidumping definitivo è istituito sulle importazioni di calzature con tomaie di cuoio o cuoio ricostituito, escluse le calzature per lo sport, le calzature contenenti una tecnologia speciale, le pantofole ed altre calzature da camera e le calzature con puntale protettivo, originarie della Repubblica popolare cinese e fabbricate da Brosmann Footwear (HK) Ltd, Seasonable Footwear (Zhongshan) Ltd, Lung Pao Footwear (Guangzhou) Ltd, Risen Footwear (HK) Co. Ltd e Zhejiang Aokang Shoes Co. Ltd (codice addizionale TARIC B999) e classificate con i codici NC: 6403 20 00, ex 6403 30 00¹, ex 6403 51 11, ex 6403 51 15, ex 6403 51 19, ex 6403 51 91, ex 6403 51 95, ex 6403 51 99, ex 6403 59 11, ex 6403 59 31, ex 6403 59 35, ex 6403 59 39, ex 6403 59 91, ex 6403 59 95, ex 6403 59 99, ex 6403 91 11, ex 6403 91 13, ex 6403 91 16, ex 6403 91 18, ex 6403 91 91, ex 6403 91 93, ex 6403 91 96, ex 6403 91 98, ex 6403 99 11, ex 6403 99 31, ex 6403 99 33, ex 6403 99 36, ex 6403 99 38, ex 6403 99 91, ex 6403 99 93, ex 6403 99 96, ex 6403 99 98 ed ex 6405 10 00² per il periodo di applicazione del regolamento (CE) n. 1472/2006. I codici TARIC sono elencati nell'allegato del presente regolamento di esecuzione.

¹ A norma del regolamento (CE) n. 1549/2006 della Commissione, del 17 ottobre 2006, recante modifica dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 301 del 31.10.2006, pag. 1) questo codice NC è sostituito il 1° gennaio 2007 dai codici NC ex 6403 51 05, ex 6403 59 05, ex 6403 91 05 ed ex 6403 99 05.

² Come definito nel regolamento (CE) n. 1719/2005 della Commissione, del 27 ottobre 2005, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 286 del 28.10.2005, pag. 1). Il prodotto interessato è determinato combinando la descrizione del prodotto di cui all'articolo 1, paragrafo 1, e la corrispondente designazione del prodotto dei codici NC.

2. Ai fini del presente regolamento di esecuzione si intende per:

- "calzature per lo sport", le calzature ai sensi della nota di sottovoci 1 del capitolo 64 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 1719/2005 della Commissione¹;
- "calzature contenenti una tecnologia speciale", le calzature che hanno un prezzo CIF pari o superiore a 7,5 EUR/paio, destinate all'attività sportiva, con suola stampata, non per iniezione, a uno o più strati, fabbricata con materiali sintetici appositamente progettati per attutire gli urti dovuti ai movimenti verticali o laterali e con caratteristiche tecniche quali cuscinetti ermetici contenenti gas o fluidi, componenti meccaniche che attutiscono o neutralizzano gli urti o materiali come i polimeri a bassa densità, classificate con i codici NC: ex 6403 91 11, ex 6403 91 13, ex 6403 91 16, ex 6403 91 18, ex 6403 91 91, ex 6403 91 93, ex 6403 91 96, ex 6403 91 98, ex 6403 99 91, ex 6403 99 93, ex 6403 99 96, ex 6403 99 98;

¹ Regolamento (CE) n. 1719/2005 della Commissione, del 27 ottobre 2005, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 286 del 28.10.2005, pag. 1).

- "calzature con puntale protettivo", calzature munite di un puntale protettivo e dotate di una resistenza all'impatto di almeno 100 joule¹ classificate con i codici CN: ex 6403 30 00², ex 6403 51 11, ex 6403 51 15, ex 6403 51 19, ex 6403 51 91, ex 6403 51 95, ex 6403 51 99, ex 6403 59 11, ex 6403 59 31, ex 6403 59 35, ex 6403 59 39, ex 6403 59 91, ex 6403 59 95, ex 6403 59 99, ex 6403 91 11, ex 6403 91 13, ex 6403 91 16, ex 6403 91 18, ex 6403 91 91, ex 6403 91 93, ex 6403 91 96, ex 6403 91 98, ex 6403 99 11, ex 6403 99 31, ex 6403 99 33, ex 6403 99 36, ex 6403 99 38, ex 6403 99 91, ex 6403 99 93, ex 6403 99 96, ex 6403 99 98 ed ex 6405 10 00;
- "pantofole ed altre calzature da camera", calzature classificate con il codice NC ex 6405 10 00.

3. L'aliquota del dazio antidumping definitivo applicabile, dazio non corrisposto, al prezzo netto franco frontiera dell'Unione, dei prodotti di cui al paragrafo 1, fabbricati da Brosmann Footwear (HK) Ltd, Seasonable Footwear (Zhongshan) Ltd, Lung Pao Footwear (Guangzhou) Ltd, Risen Footwear (HK) Co Ltd e Zhejiang Aokang Shoes Co. Ltd, è pari al 16,5%.

¹ La resistenza all'impatto è misurata conformemente alle norme europee EN 345 o EN 346.

² A norma del regolamento (CE) n. 1549/2006 della Commissione, del 17 ottobre 2006, recante modifica dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 301 del 31.10.2006, pag. 1) questo codice NC è sostituito il 1° gennaio 2007 dai codici NC ex 6403 51 05, ex 6403 59 05, ex 6403 91 05 ed ex 6403 99 05.

4. Si applicano le disposizioni in vigore in materia di dazi doganali, ad eccezione del limite temporale di cui al primo inciso dell'articolo 221, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2913/1992. La comunicazione dell'importo dei dazi al debitore può essere effettuata più di tre anni dopo la data di insorgenza dell'obbligazione doganale ed entro e non oltre ...* .

Articolo 2

Sono riscossi definitivamente gli importi depositati a titolo di dazio antidumping provvisorio, in conformità al regolamento (CE) n. 553/2006. Gli importi depositati che superano l'aliquota dei dazi antidumping definitivi sono svincolati.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a ..., il

Per il Consiglio

Il presidente

* GU: si prega di inserire la data: due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento di esecuzione.

ALLEGATO

Codici TARIC per le calzature con tomaie di cuoio o cuoio ricostituito,
di cui all'articolo 1

a) Dal 7 ottobre 2006:

6403 30 00 39, 6403 30 00 89, 6403 51 11 90, 6403 51 15 90, 6403 51 19 90, 6403 51 91 90,
6403 51 95 90, 6403 51 99 90, 6403 59 11 90, 6403 59 31 90, 6403 59 35 90, 6403 59 39 90,
6403 59 91 90, 6403 59 95 90, 6403 59 99 90, 6403 91 11 99, 6403 91 13 99, 6403 91 16 99,
6403 91 18 99, 6403 91 91 99, 6403 91 93 99, 6403 91 96 99, 6403 91 98 99, 6403 99 11 90,
6403 99 31 90, 6403 99 33 90, 6403 99 36 90, 6403 99 38 90, 6403 99 91 99, 6403 99 93 29,
6403 99 93 99, 6403 99 96 29, 6403 99 96 99, 6403 99 98 29, 6403 99 98 99 and 6405 10 00 80

b) Dall'1 gennaio 2007:

6403 51 05 19, 6403 51 05 99, 6403 51 11 90, 6403 51 15 90, 6403 51 19 90, 6403 51 91 90,
6403 51 95 90, 6403 51 99 90, 6403 59 05 19, 6403 59 05 99, 6403 59 11 90, 6403 59 31 90,
6403 59 35 90, 6403 59 39 90, 6403 59 91 90, 6403 59 95 90, 6403 59 99 90, 6403 91 05 19,
6403 91 05 99, 6403 91 11 99, 6403 91 13 99, 6403 91 16 99, 6403 91 18 99, 6403 91 91 99,
6403 91 93 99, 6403 91 96 99, 6403 91 98 99, 6403 99 05 19, 6403 99 05 99, 6403 99 11 90,
6403 99 31 90, 6403 99 33 90, 6403 99 36 90, 6403 99 38 90, 6403 99 91 99, 6403 99 93 29,
6403 99 93 99, 6403 99 96 29, 6403 99 96 99, 6403 99 98 29, 6403 99 98 99 and 6405 10 00 80

c) Dal 7 settembre 2007:

6403 20 00 20, 6403 20 00 80, 6403 51 05 15, 6403 51 05 18, 6403 51 05 95, 6403 51 05 98,
6403 51 11 91, 6403 51 11 99, 6403 51 15 91, 6403 51 15 99, 6403 51 19 91, 6403 51 19 99,
6403 51 91 91, 6403 51 91 99, 6403 51 95 91, 6403 51 95 99, 6403 51 99 91, 6403 51 99 99,
6403 59 05 15, 6403 59 05 18, 6403 59 05 95, 6403 59 05 98, 6403 59 11 91, 6403 59 11 99,
6403 59 31 91, 6403 59 31 99, 6403 59 35 91, 6403 59 35 99, 6403 59 39 91, 6403 59 39 99,
6403 59 91 91, 6403 59 91 99, 6403 59 95 91, 6403 59 95 99, 6403 59 99 91, 6403 59 99 99,
6403 91 05 15, 6403 91 05 18, 6403 91 05 95, 6403 91 05 98, 6403 91 11 95, 6403 91 11 98,
6403 91 13 95, 6403 91 13 98, 6403 91 16 95, 6403 91 16 98, 6403 91 18 95, 6403 91 18 98,
6403 91 91 95, 6403 91 91 98, 6403 91 93 95, 6403 91 93 98, 6403 91 96 95, 6403 91 96 98,
6403 91 98 95, 6403 91 98 98, 6403 99 05 15, 6403 99 05 18, 6403 99 05 95, 6403 99 05 98,
6403 99 11 91, 6403 99 11 99, 6403 99 31 91, 6403 99 31 99, 6403 99 33 91, 6403 99 33 99,
6403 99 36 91, 6403 99 36 99, 6403 99 38 91, 6403 99 38 99, 6403 99 91 95, 6403 99 91 98,
6403 99 93 25, 6403 99 93 28, 6403 99 93 95, 6403 99 93 98, 6403 99 96 25, 6403 99 96 28,
6403 99 96 95, 6403 99 96 98, 6403 99 98 25, 6403 99 98 28, 6403 99 98 95, 6403 99 98 98,
6405 10 00 81 and 6405 10 00 89.

